

## Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci Circolo Cooperatori APS del 6 luglio 2022

Mercoledì 6 luglio 2022 alle ore 9,30, presso la sala Nullo Baldini, Via Faentina 106, 48123 Ravenna, si è riunita, debitamente convocata a norma dello Statuto vigente, in terza convocazione, l'Assemblea degli associati al Circolo Cooperatori APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

*"Modifiche e integrazioni allo Statuto Sociale vigente, in ottemperanza a recenti interpretazioni normative e a richiesta degli organi preposti (Ministero del Lavoro e Regione Emilia-Romagna), per requisiti di Associazione di Promozione Sociale, Terzo Settore. In particolare, all'art. 6, diritto di voto eventuali minori, e all'art. 8, quorum costitutivi assemblea straordinaria, ed altre modifiche minori. Adozione del nuovo statuto rivisto."*

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 8 del vigente statuto sociale il presidente dell'Associazione Giancarlo Ciani, il quale chiama alle funzioni di segretario e verbalizzante il socio Giordano Graziani.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima e seconda convocazione non ha raggiunto il quorum necessario, rileva che la riunione odierna è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 27 soci in presenza e n. 23 soci per delega, come da foglio presenze conservato agli atti: pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare, nelle modalità previste dall'art. 8 dello Statuto vigente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle richieste di modifiche statutarie dall'Ufficio Regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS con comunicazione avente data 18/05/2022, per confermare l'iscrizione al RUNTS ha provveduto a indire l'assemblea dei soci al fine di adeguare lo statuto della nostra associazione, costituita a Ravenna in data 8 Aprile 1993, già regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con atto provinciale del 31/05/2000 e avente numero di iscrizione 3121.

Successivamente il Presidente procede alla lettura della proposta dello statuto dell'Associazione comprendente n. 13 articoli, articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura di n. 13 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto in esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/17, le comunicazioni da effettuare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e qualsiasi altra pratica relativa.

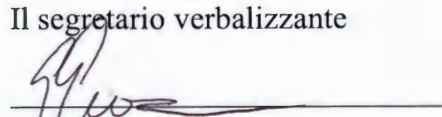
Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 10,30 previa redazione del presente verbale.

Il presidente



Il segretario verbalizzante



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA  
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA  
Registrato il 3 LUG, 2022 al N. 2210  
Serie 3 per Euro  
IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE

(\*) Firma

# STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale "CIRCOLO COOPERATORI APS"

## Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una **Associazione di Promozione Sociale** denominata **CIRCOLO COOPERATORI APS**, con sede legale nel Comune di Ravenna, operante senza fini di lucro.

L'Associazione si configura come associazione non riconosciuta a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

## Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. diffondere valori ideali e conoscenza della realtà e dell'esperienza cooperativa, con particolare riferimento ai progetti e principi dell'Alleanza Cooperative Italiane e dell'International Co-operative Alliance;
2. promuovere ricerche storiche, politiche, sociologiche ed economiche;
3. raccogliere e gestire documentazione, prevalentemente in materia di cooperazione, favorendone la consultazione;
4. organizzare e/o svolgere attività formative, di studio e di ricerca sulla cooperazione e su altre esperienze di democrazia economica;
5. promuovere e attuare collaborazioni con: istituzioni nazionali ed internazionali, scuole, enti culturali, sindacati, volontariato, organizzazioni e aziende cooperative, ecc.;
6. realizzare iniziative culturali, ricreative e solidaristiche;
7. promuovere e attuare attività editoriali;
8. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al presente articolo sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, anche in forma organizzata e continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art.7 del D. Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività di interesse generale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;



*Handwritten signature and initials.*

- contributi da privati;
- entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio economico-finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati, presso la sede sociale, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

#### **Art. 4 - Membri dell'Associazione**

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri Enti del Terzo Settore ed enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

#### **Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al

presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che è convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento per un esercizio della quota associativa, fatta salva la completa regolarizzazione della posizione entro l'Assemblea convocata per deliberare il Bilancio Consuntivo;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima Assemblea dei soci che è convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il decesso, il recesso, l'esclusione e la decadenza del socio vengono annotati a cura del Consiglio Direttivo sul libro dei soci.

La perdita di qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- partecipare alla vita associativa esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età dai loro esercenti la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo. Gli associati minorenni al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione.
- prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione dell'Associazione previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo. In particolare, l'accesso ai predetti documenti sarà possibile, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, presso la sede dell'Associazione, con modalità concordate con il Presidente tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa. Gli associati sono tenuti alla riservatezza su informazioni e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e sono responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di informazioni e/o documenti appresi durante l'esercizio del diritto di accesso. In ogni caso, l'Associazione può richiedere all'associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutarî.

#### **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo se nominato.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento dell'associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto; è facoltà del Consiglio Direttivo di proporre uno specifico regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno un mese nel libro soci, secondo il principio del voto individuale. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe, ovvero, cinque deleghe quando il numero degli associati è pari o superiore a cinquecento.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice-Presidente Vicario, dall'altro Vice-Presidente se nominato. È comunque facoltà della Assemblea, a maggioranza, individuare altro socio a presiederla.

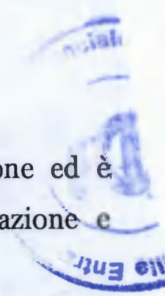
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica-telematica da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, predeterminandone il numero;
- provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o in via facoltativa, ed alla revoca dell'Organo di Controllo, predeterminandone il numero dei componenti, e fissa il relativo compenso;
- conferisce, se obbligatorio per legge o in via facoltativa, e revoca l'incarico di revisione legale dei conti, nonché determina il corrispettivo, spettante al soggetto incaricato, relativo all'intera durata dell'incarico;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, riguardo l'ammontare annuo della quota associativa a valere per l'esercizio successivo;



*Handwritten signature in blue ink, likely of the President or a representative, written vertically along the right margin.*

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva gli eventuali regolamenti;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione, sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per le votazioni si procede con voto palese, oppure, esclusivamente per la elezione delle cariche sociali, con voto segreto qualora richiesto da almeno un quinto dei voti validi presenti o rappresentati nell'Assemblea stessa.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

#### **Art. 9 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a diciannove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi, con scadenza all'Assemblea che approva il Bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi, fatta salva la facoltà di deroga espressa all'unanimità dalla Assemblea. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, uno o due Vice-Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
- può nominare un Tesoriere, per la gestione amministrativa e finanziaria del circolo, definendone compiti e responsabilità;
- può nominare un Comitato Esecutivo definendone composizione e compiti;
- può nominare un Segretario definendone compiti e responsabilità;
- può nominare commissioni permanenti di lavoro o temporanee legate a specifici progetti, composte da soci e/o da esperti esterni, definendone composizione e compiti;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio;
- propone alla Assemblea l'entità della quota associativa annuale a valere per l'esercizio successivo;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, nell'ordine, dal Vice-Presidente Vicario, dall'altro Vice-Presidente se nominato, dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica-telematica da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. La partecipazione dei consiglieri può avvenire validamente anche tramite audio e/o video conferenza o strumenti analoghi.

Di regola è convocato almeno ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua assenza il Vice-presidente presente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario, se nominato, o da un Verbalizzante, individuato ad inizio di ogni seduta, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, lo presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente Vicario o, in assenza o impedimento anche di questi, all'altro Vice-Presidente, se nominato. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente Vicario o, se anche esso impedito, all'altro Vice-Presidente, se nominato, convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 11 - Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017, e successive modificazioni, o per scelta volontaria della Assemblea. È composto da un massimo di tre membri e resta in carica per tre esercizi, con scadenza all'Assemblea che approva il Bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare inoltre – se ritenuto necessario per legge o per delibera assembleare - il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale – se adottato - sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, informato con le stesse modalità di convocazione previste per i due organi e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 12 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

#### **Art. 13 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

